

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2469

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITTI DE SIMONE, RUSSO SPENA**

Disposizioni per l'istituzione della terza fascia  
dei docenti universitari

*Presentata il 5 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni si dibatte sullo stato giuridico dei docenti universitari, sulla base di numerose proposte di legge. Nello stesso tempo da anni si è realizzato un ampio consenso fra le forze politiche sulla necessità di riconoscere ai ricercatori universitari, da oltre vent'anni in attesa del riconoscimento di un proprio stato giuridico, la funzione docente di fatto esercitata, senza della quale l'università italiana non potrebbe realisticamente funzionare (a maggior ragione dopo l'istituzione delle lauree brevi, con i carichi didattici conseguenti).

Nella scorsa legislatura la discussione di un provvedimento urgente in tal senso si è prolungata per l'intera durata della legislatura stessa, nonostante l'approvazione quasi unanime del Senato della Repubblica, senza giungere a buon fine. C'è il rischio che si ripeta la stessa espe-

rienza, mentre i ricercatori invecchiano. Proponiamo pertanto che preliminarmente alla discussione di provvedimenti complessivi, si dia un segnale a una categoria, in attesa da anni, con l'approvazione di una legge *ad hoc* che riconosca una realtà di fatto. Si fa presente che non si tratta di una promozione *ope legis* ma di un riconoscimento delle funzioni esercitate, per le quali i ricercatori (e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, da tempo assimilati ai ricercatori in tutta la produzione legislativa intervenuta) si sono già sottoposti a un concorso d'ingresso.

La nostra proposta di legge riprende nell'essenziale i punti della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dai senatori di Rifondazione Comunista, tenendo conto del dibattito svoltosi nelle due commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori universitari assumono la denominazione di « professori universitari di terza fascia », conservando l'anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

2. I professori universitari di terza fascia, nella unità della funzione docente, sono utilizzati didatticamente dagli organi didattici ai quali afferiscono, nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente e del settore disciplinare di appartenenza o dei settori affini, con deliberazioni assunte con il consenso degli interessati; hanno elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione, salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori di prima e seconda fascia.

3. L'elettorato passivo dei professori di terza fascia e la loro partecipazione agli organi di governo accademico è definita dagli statuti delle università.

4. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.

